

Statuti TI Rispetto

Titolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Identità

Ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero viene costituita l'Associazione denominata «TI rispetto», a carattere apartitico e aconfessionale con sede in Lugano.

Art. 2 Obiettivi

¹ L'Associazione «TI rispetto» non persegue scopi commerciali o la realizzazione di profitti.

² Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

³ Il fine dell'Associazione è quello di divulgare la conoscenza e la sensibilizzazione in tema di prevaricazioni, come il bullismo, il cyberbullismo, le discriminazioni e gli argomenti affini in ambiti connessi alle problematiche giovanili, nessuna fascia esclusa, in ambiente scolastico, extra e para scolastico, incluso l'apprendistato: bullismo, cyberbullismo, flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, impersonificazione, outing estorto, sexting e ogni altro relativo. Inoltre, l'Associazione contrasta qualunque e qualsiasi forma di violenza.

⁴ L'Associazione promuove, altresì, programmi di prevenzione e formazione, sia all'interno di istituzioni pubbliche sia private. L'Associazione intende fungere da piattaforma per fornire informazioni, supporto e accompagnamento per coloro che vi si rivolgono verso sostegni in possesso dei necessari requisiti legali, di formazione professionale e di autorizzazione a esercitare le relative attività.

Art. 3 Costituente

I fondatori della Costituente del 16.05.2019 sono membri fondatori. Essi non godono di alcun privilegio particolare all'interno dell'Associazione.

Titolo secondo Organi dell'Associazione

Capitolo I Assemblea dei soci

Art. 4 Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.

Art. 5 Soci

¹ La qualità di socio è il rapporto giuridico tra il socio e l'Associazione. L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità e scopi dell'Associazione può diventare socio.

² Per acquisire la qualità di socio è necessaria una richiesta di adesione scritta (e-mail, modulo internet, lettera) sulla quale decide il Comitato, previa verifica del pagamento del contributo associativo. La comunicazione di acquisizione dello status di socio avviene mediante rilascio di un attestato.

³ La decisione del Comitato sull'ammissione è insindacabile.

⁴ Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'Associazione o vicine alle finalità e scopi della stessa.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

¹ Il socio ha diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) dell'Associazione.
I soci onorari non hanno diritto di voto.
I soci dimessi o esclusi non hanno diritto di voto.

² Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

³ Il socio ha la facoltà di proporre eventuali candidati per l'elezione del Comitato e dei Revisori nonché il diritto di proporre trattande purché pervengano per iscritto al Comitato entro 3 giorni liberi (escluso sabato e domenica) dal giorno previsto per la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 n. 8 del presente statuto.

⁴ Il diritto di dimettersi è garantito purché la dimissione sia comunicata per scritto entro due mesi prima della fine dell'anno contabile. È accettata qualsiasi forma di comunicazione scritta. Il mancato preavviso nei termini sopra indicati comporta il dovere per il socio dimissionario di corrispondere comunque la quota associativa per l'anno venturo.

⁵ Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento a causa di violazioni dello statuto nonché per comportamenti contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione o comportamenti che possano danneggiare l'Associazione. L'esclusione è decretata dal Comitato ed ha effetto immediato sin dal momento della sua decisione. La comunicazione deve essere inviata per iscritto al socio escluso non più tardi di 7 giorni dalla deliberazione. Il socio escluso, che nel frattempo perde i suoi diritti di socio, può ricorrere all'Assemblea ordinaria, mediante richiesta scritta da inoltrare al Comitato entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. L'Assemblea decide ai sensi dell'art. 9 se confermare l'esclusione o riammettere il socio escluso.

⁶ Chi fosse in ritardo con il pagamento dei contributi associativi annuali è escluso dal diritto di voto dall'Associazione senza diritto di ricorso all'Assemblea ordinaria.

⁷ Lo status di socio decade se, negli anni successivi all'iscrizione, la quota non è versata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Art. 7 Convocazione dell'Assemblea

¹ L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, è convocata dal Comitato e delibera sulle trattande all'ordine del giorno.

² L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- in qualsiasi momento dal Comitato;
- da un quinto dei soci con diritto di voto dell'Associazione. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Comitato, il quale convocherà l'Assemblea straordinaria obbligatoriamente entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8 Forma della convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Comitato per iscritto e inviata via e-mail almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea sono:

1. eleggere un Presidente del giorno;
2. eleggere e controllare l'attività del Comitato e del Revisore;
3. conferire o revocare il mandato ai membri del Comitato e al Revisore;
4. approvare il rapporto del Comitato e del Revisore;
5. discutere e ratificare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
6. dare scarico annualmente al Comitato e al Revisore per il lavoro svolto;
7. determinare la quota associativa annuale;
8. deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci;
9. modifica dello Statuto;
10. decisione sul reclamo a seguito dell'esclusione di un socio da parte del Comitato;
11. accettare la nomina di eventuali soci onorari;
12. deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sull'impiego del patrimonio dell'Associazione al momento dello scioglimento della stessa;
13. approvare l'estromissione di un membro di Comitato;
14. ogni altra decisione che non sia propria al Comitato.

Art. 10 Delibera

¹ L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione qualora sia presente almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

² Le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati.

³ Qualora in una votazione si verificasse una situazione di parità, il voto del Presidente del giorno varrà doppio.

⁴ L'annuenza scritta (trasmessa in qualsiasi modo: e-mail, posta, modulo on-line ecc.) di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta da un'Assemblea. Le assemblee con forma telematiche sono parificate a quelle svolte in presenza.

⁵ È espressamente prevista la possibilità di conferire delega di voto. La delega scritta deve pervenire al Comitato non più tardi del giorno previsto per l'Assemblea. La delega deve essere obbligatoriamente conferita ad un socio presente all'Assemblea.

Art. 11 Modifiche statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci presenti e/o con delega.

Capitolo II Comitato

Art. 12 Comitato

¹ Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione; gestisce le attività in corso e rappresenta l'Associazione all'esterno.

² Il Comitato vincola l'Associazione nei confronti dei terzi con la firma a due del Presidente e di un membro di Comitato o con la firma congiunta di due co-presidenti.

Art. 13 Composizione

¹ Il Comitato è composto da un minimo di due ad un massimo di sei soci dell'Associazione.

² Esso è così composto:

1. da un/una Presidente: la carica può essere condivisa fino ad un massimo di tre membri di Comitato; esso/essi rappresentano, congiuntamente ma anche disgiuntamente l'Associazione verso terzi, convocano il Comitato e dirigono le riunioni;
2. da un/una Vicepresidente; egli/ella fa le veci del/della Presidente in caso di sua assenza. In caso di dimissioni o revoca del/della Presidente diviene automaticamente Presidente *ad interim*;
3. da un/una Segretario/a; egli/ella si occupa della corrispondenza, della tenuta dei verbali di Comitato e Assemblea;
4. da un/una Tesoriere/a; egli/ella riscuote le quote sociali, si occupa di effettuare i pagamenti, di raccogliere gli incassi dell'Associazione e di tenere la contabilità dell'Associazione. Almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria convoca il Revisore presentandogli la contabilità ed un rapporto scritto sull'anno contabile;
5. da un/una Quartiermastro; egli/ella è responsabile del materiale dell'Associazione;
6. da un/un' Addetto/a alle pubbliche relazioni; egli/ella si occupa della tenuta del sito internet e delle pagine social dell'Associazione.

³ L'accumulazione delle cariche è possibile.

Art. 14 Durata del mandato e incompatibilità

¹ Il mandato di membro di Comitato ha la durata di un anno (da intendere come periodo intercorrente da un'Assemblea ordinaria all'altra) ed è rinnovabile senza limiti di tempo.

² Il mandato prende fine con le dimissioni del membro di Comitato e con la revoca delle sue funzioni ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

³ Il ruolo di membro di Comitato è incompatibile con quello di Revisore.

⁴ Un membro di Comitato può dimettersi in qualsiasi momento con preavviso di almeno 4 settimane; deve comportarsi in buona fede, con correttezza e lealtà. Egli/ella dovrà provvedere alla tempestiva trasmissione del materiale in suo possesso al Comitato, agevolando il passaggio delle consegne. Non deve in alcun modo pregiudicare l'operatività dell'Associazione né danneggiarla in alcun modo, diretto o indiretto.

Art. 15 Compiti

¹ I compiti del Comitato sono i seguenti:

1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
2. proporre all'Assemblea la nomina del Revisore;
3. proporre all'Assemblea l'eventuale nomina di soci onorari;
4. approvare nuovi soci;
5. decretare l'esclusione di un socio;
6. presentare all'Assemblea il rapporto annuale inclusivo della situazione contabile dell'Associazione;
7. proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa;
8. convocare il Revisore per la verifica dei conti;
9. nominare eventuali commissioni ad hoc per l'organizzazione delle attività;
10. nominare eventuali collaboratori esterni per l'organizzazione delle attività;
11. programmare l'attività dell'Associazione;
12. promuovere l'immagine e gli interessi dell'Associazione presso terzi;
13. cooptare nuovi membri di Comitato durante la legislatura in attesa della ratifica o nomina assembleare nell'ipotesi di mancato raggiungimento del numero minimo di due membri;
14. sospendere per gravi motivi uno o più membri di Comitato a maggioranza in attesa della decisione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9;
15. ogni altra decisione che non sia propria all'Assemblea.

² Ai membri del Comitato non sono di regola riconosciuti emolumenti per la propria attività in seno all'Associazione. La loro attività avviene dunque a titolo gratuito e volontario; sono loro riconosciuti i rimborsi per le eventuali spese vive, sostenute nell'esercizio di specifiche attività, decise dal Comitato stesso.

³ Il Comitato può avvalersi di esperti esterni, eventualmente adeguatamente remunerati, per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

⁴ I membri del Comitato possono svolgere attività in qualità di esperti esterni; in tal caso hanno diritto ad un adeguato compenso.

Art. 16 Votazioni e deliberazioni

¹ Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro di Comitato può richiedere la convocazione di una seduta indicandone i motivi.

² Delle decisioni prese durante una convocazione dev'essere redatto un sintetico verbale.

³ Il Comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono anche mediante circolazione degli atti (e-mail, sms ecc.) allorché la metà più uno dei membri sia presente. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice.

⁴ In caso di parità decide il voto del membro di Comitato con maggiore anzianità all'interno dell'Associazione.

Art. 17 Diritto di firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due:

- di Presidente ed un membro di Comitato;
- di due co-presidenti.

Capitolo III Revisori

Art. 16 Revisori

¹ L'Assemblea dei soci nomina un Revisore dei conti o una persona giuridica, che controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale.

² Il Revisore resta in carica per la durata di un anno, da intendere come periodo intercorrente tra un'Assemblea ordinaria e l'altra. Può essere rieletto senza limiti di mandato.

Art. 17 Compiti

¹ Il Revisore ha il compito di controllare l'attività contabile dell'Associazione e l'obbligo di presentare una relazione all'Assemblea.

² Nell'espletare la sua funzione egli ha il diritto di consultare liberamente la contabilità dell'Associazione.

Titolo terzo Disposizioni finali

Art. 18 Patrimonio sociale

¹ Per il perseguimento delle sue finalità e dei suoi scopi, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi associativi;
- proventi derivanti dall'organizzazione di attività;
- sovvenzioni private e pubbliche;
- proventi derivanti da accordi di prestazioni;
- donazioni e sussidi di ogni genere.

² I contributi associativi sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato.

³ Per favorire le iscrizioni può essere prevista la riduzione del contributo pari alla metà dello stesso (con conseguimento dello status di socio) per chi aderisca dopo sei mesi dall'avvio dell'anno contabile.

Art. 19 Anno contabile

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 20 Responsabilità

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione. Gli impegni e i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato dall'Assemblea qualora l'Associazione non perseguisse più il suo scopo e le sue finalità ovvero ai sensi dell'art. 77 e 78 del CC.

² In simile evenienza è fatto obbligo al Comitato, in carica o uscente, di intraprendere tutte le misure necessarie per mantenere integro il patrimonio sociale alla data della dichiarazione di scioglimento.

³ Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria.

⁴ Con lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione va a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità e scopi identici o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art. 22 I fondatori della Costituente

Sono fondatori della Costituente (16.05.2019) Concetta Fazari-Alfieri e Ilaria Bonadies Montagna Maffongelli.

Art. 23 Richiamo di legge

Per tutto quanto non contemplato né regolato nel presente statuto, dev'essere fatto ricorso agli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) e ogni altra norma applicabile.

Art. 24 Dati dei soci

Tutti i dati dei soci verranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto delle leggi vigenti e non verranno utilizzati, se non per lo svolgimento e le comunicazioni delle attività associative, né ceduti a terzi, senza l'autorizzazione dell'interessato/a.

Questa versione degli statuti (revisione generale della precedente) è stata approvata dall'Assemblea dei soci il 10.01.2022.

Precedenti versioni dello statuto: 16.05.2019